ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 42

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. L'impresa deve unire alla comunicazione:

a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;

b) un programma di attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	IV — Attività all'estero in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-42-condizioni-per-l-accesso-all-attivita-in-regime-di-stabilimento-in-un/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it